

177.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

### COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

#### INDICE

|  | PAG. |  | PAG. |
|--|------|--|------|
| <b>Commissione parlamentare per le riforme istituzionali</b> (Sostituzione di un deputato componente) .....                  | 4034 | <b>Disegno di legge di conversione n. 2529:</b>                |      |
| <b>Consiglio regionale</b> (Trasmissione di documento) .....   | 4036 | (Articolo unico) .....   | 4027 |
| <b>Corte costituzionale</b> (Annunzio di sentenze) .....   | 4034 | (Modificazioni apportate dalla Commissione) .....              | 4027 |
| <b>Disegni di legge</b> (Assegnazione a Commissione in sede referente) .....   | 4032 | (Articoli del relativo decreto-legge) .....                    | 4027 |
| <b>Disegni di legge di conversione</b> (Cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza dei relativi decreti-legge) ..... | 4032 | <b>Interpellanze ed interrogazioni</b> (Annunzio) ..           | 4036 |
| <b>Disegno di legge di conversione n. 2465:</b>  |      | <b>Missioni vevvoli nella seduta dell'11 maggio 1993</b> ..... | 4031 |
| (Articolo unico) .....   | 4011 | <b>Nomina ministeriale</b> (Comunicazione) .....               | 4036 |
| (Articoli del relativo decreto-legge) .....  | 4011 | <b>Proposte di inchiesta parlamentare</b> (Ritiro) ..          | 4031 |
| <b>Disegno di legge di conversione n. 2477:</b>  |      | <b>Proposte di legge:</b>                                      |      |
| (Articolo unico) .....   | 4015 | (Annunzio) .....   | 4031 |
| (Modificazioni apportate dalla Commissione) .....  | 4015 | (Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....           | 4032 |
| (Articoli del relativo decreto-legge) .....  | 4015 | (Ritiro) .....   | 4031 |
| (Emendamenti) .....  | 4021 | <b>Risposte scritte ad interrogazioni</b> (Annunzio) .....     | 4036 |
| (Ordini del giorno) .....  | 4022 | <b>ERRATA CORRIGE</b> .....                                    | 4036 |

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.



*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE  
25 MARZO 1993, N. 79, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL  
SETTORE DELL'ELETTRONICA (2465)*

---



**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

1. È convertito in legge il decreto-legge 25 marzo 1993, n. 79, recante disposizioni urgenti per il settore dell'elettronica.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 novembre 1992, n. 452, e 23 gennaio 1993, n. 15.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO DEL GOVERNO, AI QUALI NON SONO RIFERITI EMENDAMENTI****ARTICOLO 1.**

1. La partecipazione azionaria del « Fondo per l'elettronica dei beni di consumo e della componentistica connessa » istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nella società Ristrutturazione elettronica S.p.a. (REL) costituita ai sensi del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, è trasferita al Comitato di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1980, n. 784, che provvede all'immediata liquidazione della società, sostenendone gli oneri ed acquisendone le disponibilità.

**ARTICOLO 2.**

1. Ai fini del concorso a programmi e ad iniziative industriali di rilievo comunitario e internazionale, il Comitato di cui

all'articolo 1 assume, su indicazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, partecipazioni di imprese di ricerca e produzione in settori ad alta tecnologia, per un ammontare massimo di lire 400 miliardi, imputandone i relativi oneri a carico dei fondi a propria disposizione e degli interessi su di essi maturati e maturandi, nonché a carico dei fondi ad esso rinvenuti per effetto dell'articolo 1.

**ARTICOLO 3.**

1. Il Comitato di cui all'articolo 1 è autorizzato ad acquisire dagli istituti e dalle aziende di credito associati nel Consorzio bancario SIR-CBS S.p.a. in liquidazione, che lo richiedano, le partecipazioni da essi possedute nel Consorzio stesso, ripartendo fra gli stessi, in proporzione delle rispettive quote azionarie, la somma di lire 30 miliardi.

**ARTICOLO 4.**

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato esercita la vigilanza sul Comitato di cui all'articolo 1 e presenta annualmente una apposita relazione al Parlamento sull'attività del Comitato stesso, con particolare riferimento ai contenuti del presente decreto.

**ARTICOLO 5.**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.



*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI,  
DEL DECRETO-LEGGE 29 MARZO 1993, N. 82, RECANTE MISURE UR-  
GENTI PER IL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO  
DI TERZI (2477)*

---





**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI  
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE**

1. Il decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 novembre 1992, n. 463, e 26 gennaio 1993, n. 19.

**MODIFICAZIONI  
APPORTATE DALLA COMMISSIONE**

*All'articolo 4, al comma 2, la parola: « concede » è sostituita dalle seguenti: « tenuto conto anche delle eventuali contestazioni in ordine all'esecuzione del trasporto, può concedere ».*

*All'articolo 7, al comma 1, al capoverso 3, le parole: « sono raddoppiati » sono sostituite dalle seguenti: « non si applicano ».*

*L'articolo 12 è soppresso.*

*All'articolo 14, il comma 2 è sostituito dal seguente:*

*« 2. Le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile*

*1992, n. 285, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1994. Fino a tale data si applicano le disposizioni in materia di veicoli eccezionali vigenti anteriormente al 1° gennaio 1993. Sono comunque fatti salvi gli effetti prodotti dal medesimo articolo 10 nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 e la data di entrata in vigore del presente decreto ».*

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE  
NEL TESTO DEL GOVERNO**

**ARTICOLO 1.**

1. All'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Chiunque affida l'effettuazione di un autotrasporto di cose per conto di terzi a chi esercita abusivamente l'attività di cui all'articolo 1 o ai soggetti di cui all'articolo 46 della presente legge, è punito con l'ammenda da lire 500 mila a lire un milione. Si procede altresì al sequestro della merce trasportata, di cui può essere disposta la confisca con la sentenza di condanna.

Ai fini di cui al presente articolo, al momento della conclusione del contratto di autotrasporto di cose per conto di terzi, a cura di chi effettua il trasporto, sono annotati nella copia del contratto di trasporto da consegnare al committente, pena la nullità del contratto stesso, i dati relativi agli estremi dell'attestazione di iscrizione all'Albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi rila-

sciati dai competenti comitati provinciali dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cui alla presente legge, da cui risulti il possesso dei prescritti requisiti di legge. ».

#### ARTICOLO 2.

1. Per i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai diritti derivanti dal contratto di autotrasporto di cose per conto di terzi, per i quali è previsto il sistema di tariffe a forcilla, istituito dal titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, si applica il termine di prescrizione quinquennale.

2. Il termine di prescrizione applicabile ai contratti in cui la prestazione di autotrasporto di cose per conto di terzi sia prevista congiuntamente ad altra prestazione, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è quello del contratto nel quale la prestazione di autotrasporto di cose per conto di terzi è ricompresa. In tali casi il termine di prescrizione è comunque sospeso quando vi sia un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa tra committente e vettore.

#### ARTICOLO 3.

1. L'ultimo comma dell'articolo 8 delle norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56, si interpreta nel senso che non è ammessa la stipulazione di alcun tipo di contratto che preveda l'effettuazione di autotrasporto di cose per conto di terzi a prezzi o condizioni tariffarie derogativi rispetto a quelli stabiliti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successivi provvedimenti attuativi, e a quelli derivanti dagli accordi collettivi previsti dall'articolo 13 del decreto del Ministro dei trasporti 18 novembre 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 342 del 14 dicembre 1982.

#### ARTICOLO 4.

1. L'impresa di autotrasporto di cose per conto di terzi iscritta all'Albo di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, che si avvale del procedimento di ingiunzione di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile per il pagamento di crediti derivanti dal sistema di tariffe a forcilla, istituito dal titolo III della citata legge n. 298 del 1974, deve documentare l'avvenuta esecuzione del trasporto e produrre il conteggio tariffario, vistato dal competente comitato provinciale del suddetto albo, con l'indicazione di tutti gli elementi utili per il calcolo della tariffa e dell'eventuale conguaglio richiesto.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il giudice, su istanza del ricorrente, concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile.

#### ARTICOLO 5.

1. Gli impianti per la distribuzione di carburanti per uso di autotrazione utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà di amministrazioni pubbliche e quelli ubicati all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, che siano destinati esclusivamente al prelevamento del carburante occorrente agli automezzi dell'impresa, non sono soggetti all'osservanza delle norme contenute nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, ma alla sola autorizzazione da rilasciarsi, rispettivamente, da parte del prefetto ovvero della regione territorialmente competenti, previo mero accertamento dell'avvenuto espletamento degli altri adempimenti eventualmente necessari in base alla normativa vigente ai fini urbanistici, ambientali, di sicurezza e fiscali.

2. Ai fini di cui al comma 1, nel caso di cooperative o consorzi di autotrasportatori, sono considerati automezzi dell'im-

presa anche quelli dei soci, con esclusione degli automezzi adibiti ad uso personale.

3. L'autorizzazione deve contenere il divieto di cessione del carburante a terzi a titolo oneroso o gratuito, con l'avvertenza che in caso di inosservanza l'autorizzazione sarà revocata, salva l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'articolo 16, comma quarto, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

4. Per l'esercizio degli impianti per uso industriale resta ferma l'osservanza degli obblighi imposti dal decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, e successive modificazioni.

5. È abrogato l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269.

#### ARTICOLO 6.

1. Il tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia da nominarsi, comunicandone il nominativo entro il 30 aprile di ogni anno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da parte dei soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, può essere scelto fra il personale dipendente del soggetto obbligato, ovvero tra professionisti o tecnici esterni all'organizzazione di tale soggetto.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie, previste dall'articolo 34, comma 8, della legge n. 10 del 1991 sono applicate dagli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in caso di omessa o ritardata comunicazione della nomina di cui all'articolo 19 della medesima legge, esclusivamente per le violazioni successive alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. L'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) fornisce supporto, sia direttamente sia tramite altri organismi tecnicamente idonei, ai tecnici di cui all'articolo 19 della legge n. 10 del 1991 nominati dalle aziende del settore

dei trasporti, che ne facciano richiesta per l'espletamento dei compiti per essi previsti dalla medesima legge.

#### ARTICOLO 7.

1. L'articolo 1 della legge 22 agosto 1985, n. 450, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. Per i trasporti di merci su strada soggetti al sistema di tariffe a forcella di cui al titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, o comunque di merci inviate da un mittente ad uno stesso destinatario la cui massa superi le 5 tonnellate, l'ammontare del risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate non può essere superiore a 500 lire per chilogrammo di portata utile del veicolo. È comunque consentito alle parti di prevedere forme di risarcimento maggiore mediante stipula di assicurazioni integrative.

2. Per i trasporti di merci su strada esenti dall'obbligo delle tariffe a forcella, o comunque di merci inviate da un mittente ad uno stesso destinatario la cui massa non superi le 5 tonnellate, l'ammontare del risarcimento non può essere superiore, salvo diverso patto scritto antecedente alla consegna delle merci al vettore, a lire 12.000 per chilogrammo di peso lordo perduto o avariato.

3. In caso di perdita o avaria delle cose trasportate derivanti da un atto o da una omissione del vettore, dei suoi dipendenti o dei suoi ausiliari, commessi con dolo o colpa grave, anche nell'ipotesi di affidamento del servizio ad altro vettore, i limiti di risarcibilità di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiati.

4. I limiti di risarcibilità di cui al presente articolo sono periodicamente adeguati alla variazione di valore della moneta con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenendo conto degli aumenti tariffari avvenuti nel periodo considerato ».

2. Ai fini dell'adeguamento dei limiti di risarcibilità di cui all'articolo 1 della

legge 22 agosto 1985, n. 450, la prima variazione del valore della moneta è calcolata con riferimento alla data di entrata in vigore del presente decreto.

#### ARTICOLO 8.

1. A decorrere dal periodo di imposta relativo all'anno 1992, gli importi di lire 22.500 e di lire 45.000 previsti, a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate, dal comma 8 dell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono elevati, rispettivamente, a lire 25.000 ed a lire 50.000.

#### ARTICOLO 9.

1. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sarà disciplinato il sistema di gestione delle spese per il funzionamento dei comitati per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, ristrutturando anche le relative segreterie, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e saranno riformulate le attribuzioni del comitato centrale e stabilita la struttura del relativo organo di amministrazione e gestione dell'attività associativa, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplinare il sistema di versamento del contributo annuo degli autotrasportatori iscritti all'Albo nazionale, at-

tualmente regolato dall'articolo 63, primo comma, della citata legge n. 298 del 1974, e il sistema di gestione delle quote degli iscritti all'Albo da utilizzare esclusivamente per fare fronte al funzionamento del comitato centrale, dei comitati regionali e dei comitati provinciali per l'Albo;

b) attribuire al comitato centrale autonoma capacità di decidere annualmente l'importo del contributo di cui alla lettera a), dovuto dagli autotrasportatori in rapporto al numero, al tipo e alla portata dei veicoli, nonché la capacità di impartire disposizioni ai comitati provinciali e regionali in materia di rendicontazione delle spese sostenute per il loro funzionamento;

c) attribuire al comitato centrale autonoma capacità di decidere annualmente l'importo di ulteriori quote partecipative dovute dagli autotrasportatori iscritti all'Albo, in rapporto al numero, al tipo e alla portata dei veicoli per lo svolgimento delle attività associative e per la corresponsione delle indennità accessorie, da determinarsi in base alle leggi o decreti vigenti per i pubblici dipendenti, per il personale dell'organo di amministrazione dello stesso comitato centrale, nonché per l'assolvimento degli oneri derivanti dalla eventuale assunzione diretta di personale.

2. Con il regolamento di cui al comma 1 sarà determinata la composizione del comitato centrale e dei comitati provinciali, assicurando la maggioranza dei componenti ai rappresentanti delle associazioni degli autotrasportatori, e sarà stabilito il numero dei componenti riservato alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

3. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente articolo, ed in particolare le norme di cui all'articolo 3, primo comma, lettera d), all'articolo 4, primo comma, lettera f), e all'articolo 8, primo comma, lettera h), della legge 6 giugno 1974, n. 298.

## ARTICOLO 10.

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, è sostituito dal seguente:

« 1. L'esercizio dell'attività di autorizzazione, con carattere strumentale o accessorio, è consentito anche ad imprese esercenti in prevalenza attività di commercio di veicoli, nonché alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte all'Albo di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298. ».

## ARTICOLO 11.

1. Ai fini dell'assicurazione INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 1993, per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nell'ipotesi in cui si sia verificato in un anno un unico infortunio, la relativa maggiorazione del tasso di premio, a modifica di quanto previsto dall'articolo 20 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 18 giugno 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 30 giugno 1988, ha effetto limitatamente ad un anno.

2. La limitazione di cui al comma 1 non si applica nel caso di più infortuni in un anno.

## ARTICOLO 12.

1. Le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi non sono tenute, per quanto concerne il solo personale viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, limitatamente ai casi di menomazioni che comportino pregiudizi alla guida.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria, ai sensi dell'articolo 1 della citata legge n. 482 del 1968, appartenenti alle categorie degli or-

fani o delle vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, degli ex tubercolotici e dei profughi.

## ARTICOLO 13.

1. In aggiunta ai limiti di spesa di lire 275 miliardi e 300 miliardi per l'anno 1992, rispettivamente previsti dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, e dall'articolo 9-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, è ulteriormente prevista la spesa di lire 90 miliardi per l'anno 1992.

2. Per l'anno 1992 il decreto indicato nell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è integrato dal decreto del Ministro dei trasporti in data 16 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1993.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 90 miliardi per l'anno 1992, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno medesimo, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata per il medesimo anno con la tabella C della legge 31 dicembre 1991, n. 415.

## ARTICOLO 14.

1. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« f-bis) che effettuano trasporti di animali vivi. ».

2. Le norme contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, entrano in vigore il 1° gennaio

1994. Fino a tale data restano in vigore le precedenti disposizioni in materia di veicoli eccezionali.

#### ARTICOLO 15.

1. Per l'anno 1993 è autorizzata la spesa di lire 370 miliardi al fine di consentire, entro il limite di tale stanziamento, a parziale copertura dell'incremento dei costi di trasporto, la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese nazionali autorizzate all'esercizio dell'autostrada di merci per conto di terzi, nonché di un contributo per le imprese di autotrasporto di Paesi membri della CEE, rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano.

2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, ripartisce i fondi disponibili, tenendo conto delle percorrenze effettuate sul territorio italiano dalle due categorie di autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui al comma 1.

3. Per gli autotrasportatori italiani di merci per conto di terzi, iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, nei limiti del fondo disponibile, come individuato dal decreto di cui al comma 2, è adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, apposito decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, allo scopo di consentire la concessione di un credito di imposta da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul red-

dito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché in sede di versamento delle ritenute alla fonte, operate dai sostituti di imposta, sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo, come previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 68.

4. Per gli autotrasportatori di Paesi membri della CEE è adottato, nei limiti del fondo disponibile di cui al decreto previsto dal comma 2, apposito decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, al fine di consentire la concessione di un contributo rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano, nell'ammontare e con le modalità che saranno stabilite nello stesso decreto.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 370 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero dei trasporti.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ARTICOLO 16.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI 1, 9, 11 e 14 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 1.**

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 1.**

All'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Chiunque affida l'effettuazione di un autotrasporto di cose per conto di terzi a chi esercita abusivamente l'attività di cui all'articolo 1 o ai soggetti di cui all'articolo 46 della presente legge, è punito con un'ammenda pari al valore della merce trasportata. L'importo minimo dell'ammenda non può comunque essere inferiore a lire 1.000.000 ».

**1. 1.**

Castelli, Magnabosco, Michielon, Leoni Orsenigo.

**ART. 9.**

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, al disegno di legge di conversione, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**ART. 1-bis.**

1. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta*

*Ufficiale* della presente legge, sarà disciplinato il sistema di gestione delle spese derivanti dal funzionamento del comitato centrale dell'albo nazionale degli autotrasportatori e delle relative spese sostenute per i comitati provinciali.

2. Il regolamento di cui al comma 1 dovrà prevedere che le somme versate dagli autotrasportatori saranno utilizzate esclusivamente per la tenuta degli albi provinciali, nonché la misura delle quote dovute dagli autotrasportatori in rapporto al numero, tipo e portata dei veicoli.

3. Saranno altresì disciplinate le modalità di pagamento delle quote di cui al comma 2 e della rendicontazione delle spese sostenute dai comitati provinciali dell'albo.

4. La composizione del comitato centrale e dei comitati provinciali sarà ridefinita con decreto del Ministro dei trasporti, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, assicurando la maggioranza dei componenti ai rappresentanti delle associazioni degli autotrasportatori e delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

**9. 3 (nuova formulazione).**

La Commissione.

*Al comma 1, all'alinea, sopprimere le parole: ristrutturando anche le relative segreterie, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.*

*Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*2-bis. Alla ristrutturazione delle segreterie dei comitati per l'albo si provvede con le procedure e le modalità di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.*

**9. 1.**

Gelpi.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: e per la corresponsione delle indennità accessorie fino alla fine della lettera.

9. 2.

Gelpi.

ART. 11.

Al comma 1, dopo la parola: infortunio aggiungere le seguenti: per automezzo.

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: per automezzo.

11. 1.

Castelli, Magnabosco, Michielon,  
Leoni Orsenigo.

ART. 14.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. All'articolo 10, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la parola: « container » aggiungere le seguenti: « o di casse mobili ».

14. 1.

Castelli, Magnabosco, Michielon,  
Leoni Orsenigo.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« f-bis) veicoli isolati, autotreni o autoarticolati allestiti per il trasporto esclusivo di animali vivi con attrezzature speciali eccedenti le dimensioni stabilite dall'articolo 61 ».

1-bis. All'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: « o le masse stabilite dall'articolo 62 » sono inserite le seguenti: « quando le attrezzature speciali indicate alla lettera f-bis) del comma 3 del presente articolo non eccedano in altezza di oltre 30 centimetri le dimensioni stabilite dall'articolo 61 ».

14. 2.

Castelli, Magnabosco, Michielon,  
Leoni Orsenigo.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

visto l'articolo 9, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82,

impegna il Governo

a sottoporre a preventivo parere delle competenti Commissioni parlamentari il regolamento di cui al comma 1 dello stesso articolo.

(9/2477/1)

Castelli, Magnabosco, Michielon,  
Leoni Orsenigo.

La Camera,

visto l'articolo 10 del decreto-legge n. 82 del 1993;

considerata la situazione peculiare di alcune specifiche categorie, quali le aziende esercenti servizi di trasporto collettivo di persone, i proprietari o possessori di macchine agricole e di macchine operatrici e, in generale, di tutte quelle imprese per le quali l'attività di autoriparazione è strumentale o accessoria rispetto a quella principale dalle stesse espletata;

considerato che tali categorie o imprese risultano sfavorite non potendo av-



valersi, per la manutenzione e la riparazione dei propri veicoli, di proprie strutture di autoriparazione;

impegna il Governo

a studiare modalità di intervento volte ad ovviare al problema degli aventi diritto ad esercitare l'attività di autoriparazione, con carattere strumentale o accessorio, nell'ambito della normativa prevista dalla legge n. 122 del 1992, con particolare riferimento alle questioni concernenti la sicurezza.

(9/2477/2) Giordano Angelini, Sanza, Maccheroni, Barbalace.

La Camera,

visto l'articolo 14 del decreto-legge n. 82 del 1993, recante modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285, concernente il nuovo codice della strada,

impegna il Governo

a richiamare l'attenzione del Comitato interministeriale istituito per l'esame delle modifiche da apportare al suddetto nuovo codice della strada, ai fini di una revisione organica dell'articolo 10 del citato decreto legislativo in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità;

impegna altresì il Governo

a sottoporre quanto prima alla valutazione delle competenti Commissioni parlamentari le conclusioni dei lavori del suddetto Comitato.

(9/2477/3)

Ronzani, Maccheroni, Castelli, Breda.



*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI,  
DEL DECRETO-LEGGE 8 APRILE 1993, N. 102, RECANTE DISPOSIZIONI  
URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRA-  
ZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI (2529)*

---



**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

1. Il decreto-legge 8 aprile 1993, n. 102, recante disposizioni urgenti per il funzionamento del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 8 febbraio 1993, n. 30.

**MODIFICAZIONE  
APPORTATA DALLA COMMISSIONE**

*All'articolo 1, il comma 4 è soppresso.*

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO DEL GOVERNO, AI QUALI NON SONO RIFERITI EMENDAMENTI****ARTICOLO 1.**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano di far

parte del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni i cinque rappresentanti elettivi del personale, nonché i dirigenti e i funzionari della soppressa Azienda di Stato per i servizi telefonici.

2. I componenti del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, che non siano membri di diritto, durano in carica quattro anni.

3. Per la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale il voto del presidente.

4. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia dall'11 aprile 1993.

**ARTICOLO 2.**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.



*COMUNICAZIONI*

---





**Missioni vevoli  
nella seduta dell'11 maggio 1993.**

Acciario, Borghezio, Buttitta, Caldoro, Coloni, Comino, Raffaele Costa, Dal Castello, d'Aquino, De Carolis, de Luca, De Paoli, Ebner, Ferrarini, Ferrauto, Foschi, Fumagalli Carulli, Garavaglia, Gottardo, Maroni, Matteoli, Matulli, Mazzuconi, Padovan, Palermo, Pappalardo, Patria, Pioli, Piscitello, Rodotà, Sacconi, Sanna, Sorice, Tassone, Thaler Ausserhofer, Trabacchini, Tripodi, Violante e Visentin.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 7 maggio 1993 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

MARTUCCI ed altri: « Modifica all'articolo 71 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile in materia di documentazione attinenti al condominio negli edifici » (2633);

D'ALEMA ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione delle leggi in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo » (2634);

PATUELLI: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla regolarità della erogazione e della gestione dei fondi per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo » (2635);

BOSSI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla regolarità della erogazione e della gestione dei fondi per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo » (2636);

TREMAGLIA ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo » (2637);

TASSI: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla politica di cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo » (2638);

PIERONI: « Disciplina della circolazione fuori strada dei veicoli a motore » (2639);

ANEDDA ed altri: « Norme sulla destinazione dei locali di edifici giudiziari ai consigli degli ordini degli avvocati e procuratori » (2641);

POLI BORTONE ed altri: « Istituzione dell'ora di "educazione sociale" negli istituti di istruzione » (2642);

MONELLO ed altri: « Norme per l'effettuazione del servizio civile sostitutivo del servizio militare di leva obbligatorio a bordo di navi mercantili » (2643).

Saranno stampate e distribuite.

**Ritiro di una proposta di legge.**

Il deputato Pieroni ha chiesto di ritirare la seguente proposta di legge:

PIERONI: « Disciplina della circolazione fuoristrada dei veicoli a motore » (308).

**Ritiro di proposte  
di inchiesta parlamentare.**

Il deputato D'Alema ha chiesto, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare la

seguinte proposta di inchiesta parlamentare:

D'ALEMA ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione delle leggi in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo » (doc. XXII, n. 24).

Il deputato Patuelli ha chiesto di ritirare la seguente proposta di inchiesta parlamentare:

PATUELLI: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla regolarità della erogazione e della gestione dei fondi per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo » (doc. XXII, n. 29).

Il deputato Bossi ha chiesto, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare la seguente proposta di inchiesta parlamentare:

BOSSI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla regolarità della erogazione e della gestione dei fondi per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo » (doc. XXII, n. 31).

Il deputato Tremaglia ha chiesto, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare la seguente proposta di inchiesta parlamentare:

TREMAGLIA ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo » (doc. XXII, n. 33).

Il deputato Tassi ha chiesto di ritirare la seguente proposta di inchiesta parlamentare:

TASSI: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla politica di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo » (doc. XXII, n. 36).

I progetti di legge saranno, pertanto, cancellati dall'ordine del giorno.

### **Cancellazione dall'ordine del giorno di disegni di legge di conversione per decadenza dei relativi decreti-legge.**

Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza, in data 7 maggio 1993, il seguente disegno di legge:

S. 1059. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 1993, n. 58, recante interventi urgenti in favore dell'economia » (approvato dal Senato) (2640).

A norma del comma 1 dell'articolo 96-bis del regolamento, il suddetto disegno di legge è stato deferito, in pari data, alla X Commissione permanente (Attività produttive), in sede referente, con il parere della I, della IV, della V, della VI, della VII, della VIII, della IX, della XI, della XII, della XIII Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie.

Successivamente, essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione, per la conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1993, n. 58, il medesimo disegno di legge di conversione è stato cancellato dall'ordine del giorno.

Essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 56, il relativo disegno di legge di conversione è stato cancellato dall'ordine del giorno:

« Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 56, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e Mozambico » (2379).

### **Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di

legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

*alla I Commissione (Affari costituzionali):*

DI PRISCO ed altri: « Norme per il sostegno degli enti e associazioni che perseguono finalità umanitarie, scientifiche, culturali, religiose, di promozione politica, sociale e civile, di sviluppo di una cultura delle pari opportunità e della differenza sessuale, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale ed artistico » (1565) (*Parere della II, della V, della VI, della VII e della VIII Commissione*);

FORTUNATO: « Disciplina della propaganda elettorale » (2483) (*Parere della II Commissione*);

ZANONE: « Nuove norme per l'elezione dei rappresentanti italiani nel Parlamento europeo » (2533) (*Parere della II, della III e della V Commissione*);

*alla III Commissione (Esteri):*

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in materia di mutua assistenza relativa al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope e di sequestro e confisca dei proventi di reato, fatto a Roma il 16 maggio 1990 » (2510) (*Parere della I, della II, della V e della XII Commissione*);

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per le risorse fitogenetiche (IPGRI) relativo alla sede centrale dell'IPGRI, fatto a Roma il 10 ottobre 1991, nonché dello scambio di note effettuato tra le stesse Parti a Roma l'8-9 febbraio 1993 » (2531) (*Parere della I, della II, della V, della VI e della XI Commissione*);

D'ALEMA ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione delle leggi in materia di cooperazione dell'Italia con i paesi in via

di sviluppo » (2634) (*Parere della I, della II, della V e della XI Commissione*);

PATUELLI: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla regolarità della erogazione e della gestione dei fondi per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo » (2635) (*Parere della I, della II, della V e della XI Commissione*);

BOSSI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla regolarità della erogazione e della gestione dei fondi per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo » (2636) (*Parere della I, della II, della V e della XI Commissione*);

TREMAGLIA ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo » (2637) (*Parere della I, della II, della V e della XI Commissione*);

TASSI: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla politica di cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo » (2638) (*Parere della I, della II, della V e della XI Commissione*);

*alla VII Commissione (Cultura):*

ANIASI ed altri: « Celebrazioni per il quinto centenario della morte di Angelo Poliziano » (2458) (*Parere della I, della V e della VIII Commissione*);

GUIDI ed altri: « Modifiche alla legge 2 aprile 1980, n. 123, recante norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali » (2499) (*Parere della I, della II e della V Commissione*);

ALBERINI ed altri: « Istituzione della Confederazione italiana delle associazioni venatorie aderenti al CONI » (2557) (*Parere della I e della XIII Commissione*);

*alla VIII Commissione (Ambiente):*

MELILLA ed altri: « Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza abitativa »

(2447) (*Parere della I, della II, della V, della XI e della XII Commissione*);

FILIPPINI ed altri: « Istituzione del Servizio nazionale per la protezione ambientale » (2478) (*Parere della I, della II, della V, della VII, della X, della XI e della XII Commissione*);

*alla IX Commissione (Trasporti):*

BERSELLI: « Modifica all'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di provvedimenti sanzionatori del prefetto » (2523) (*Parere della I e della II Commissione*);

*alla X Commissione (Attività produttiva):*

POLIDORO: « Istituzione di una casa da gioco nel comune di Francavilla al Mare » (2466) (*Parere della I, della II, della V, della VI e della XI Commissione*);

ALBERINI: « Riapertura della casa da gioco di Gardone Riviera ed istituzione di una casa da gioco a San Pellegrino Terme » (2551) (*Parere della I, della II, della V, della VI e della XI Commissione*);

*alla XI Commissione (Lavoro):*

MAURIZIO BALOCCHI ed altri: « Istituzione della Cassa per le pensioni civili e militari dello Stato » (2403) (*Parere della I, della IV, della V e della VI Commissione*);

MENGOLI ed altri: « Modifica all'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente il collocamento obbligatorio di soggetti handicappati nelle carriere tecniche presso le pubbliche amministrazioni » (2522) (*Parere della I, della V, della X e della XII Commissione*);

*alla XII Commissione (Affari sociali):*

ARMELLIN: « Interpretazione autentica dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di diritti delle persone handicappate » (1467) (*Parere della I, della V, della X e della XI Commissione*);

GARAVAGLIA ed altri: « Norme concernenti il divieto di fumare e la pubblicità informativa dei prodotti da fumo » (2401) (*Parere della I, della II, della V, della VI, della VII, della IX e della X Commissione*);

AUGUSTO BATTAGLIA ed altri: « Ordinamento della professione di sociologo » (2453) (*Parere della I, della II, della V, della VII e della XI Commissione*);

BOATO ed altri: « Riconoscimento del diritto all'obiezione di coscienza nei confronti degli obblighi di vaccinazione » (2457) (*Parere della I, della II, della V, della VII e della XI Commissione*).

#### **Sostituzione di un deputato componente la Commissione parlamentare per le riforme istituzionali.**

Il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, istituita dalla Camera e dal Senato il 23 luglio 1992, l'onorevole Eugenio Tarabini in sostituzione dell'onorevole Vincenzo Binetti, nominato sottosegretario nel nuovo Governo.

#### **Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.**

A norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale ha trasmesso:

con lettera in data 7 maggio 1993, copia della sentenza n. 223 del 23 aprile 1993 (doc. VII, n. 304), con la quale ha dichiarato:

« L'illegittimità costituzionale dell'articolo 183, ultimo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nella parte in cui prevede che la notificazione del dispositivo delle sentenze al contumace va fatta « mediante inserzione sulla *Gazzetta Ufficiale* », anziché secondo la disciplina sta-

bilita per le notificazioni degli atti processuali dagli articoli 138 e seguenti del codice di procedura civile »;

con lettera con data 7 maggio 1993, copia della sentenza n. 224 del 23 aprile 1993 (doc. VII, n. 305), con la quale ha dichiarato:

« L'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, secondo comma, della legge 24 luglio 1985, n. 406 (Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle preture e degli esami per la professione di procuratore legale) in relazione all'articolo 25 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento della professione di avvocato e procuratore), convertito, con modificazioni, con la legge 22 gennaio 1934, n. 36 ».

La Corte costituzionale ha altresì depositato in Cancelleria copia delle seguenti sentenze:

n. 225 del 23 aprile 1993 (doc. VII, n. 306), con la quale ha dichiarato:

« non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 169, comma 1, 459, 460 e 461 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento all'articolo 24, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Massa con l'ordinanza indicata in epigrafe »;

n. 226 del 23 aprile 1993 (doc. VII, n. 307), con la quale ha dichiarato:

« Inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 5 legge 28 dicembre n. 544 (Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni) e dell'articolo 3 decreto-legge 22 dicembre 1990 n. 409 (Disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico), convertito, con modificazioni nella legge 27 febbraio 1991 n. 59, sollevate — in riferimento agli articoli 3, 36, 38 e 54 della Costituzione — dalla Corte dei conti con le ordinanze in epigrafe »;

n. 227 del 23 aprile 1993 (doc. VII, n. 308), con la quale ha dichiarato:

« a) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113 (aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione, dal pretore di Pisa con l'ordinanza in epigrafe;

b) non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto del citato articolo 9, comma 2, della legge n. 113 del 1985 e dell'articolo 4 (*recte* 12) della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal nominato pretore con la medesima ordinanza »;

n. 228 del 23 aprile 1993 (doc. VII, n. 309), con la quale ha dichiarato:

« che non spetta al ministro del tesoro esercitare nei confronti dell'unità sanitaria locale n. 2 di Merano il potere di verifica ed ispezione di cui all'articolo 29 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed all'articolo 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037; di conseguenza annulla la lettera-avviso del Ministero del tesoro del 22 agosto 1992, protocollo n. SI/5497 ».

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

alla II Commissione (doc. VII, nn. 304, 305 e 306);

alla XI Commissione (doc. VII, nn. 307 e 308);

alla I e alla XII Commissione (doc. VII, n. 309);

nonché, tutte, alla I Commissione permanente.

**Trasmissione di un documento  
da un consiglio regionale.**

Il 10 maggio 1993 è pervenuto il seguente documento:

*dal consiglio regionale dell'Emilia-Romagna:*

Risoluzione in ordine all'assegnazione degli appalti della variante di valico sull'autostrada A1 Bologna-Firenze.

Tale documento è stato trasmesso alla Commissione competente per materia ed è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio Studi.

**Comunicazione  
di una nomina ministeriale.**

Il ministro del tesoro, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione della nomina del signor Francesco VASINO a membro del consiglio di amministrazione della Compagnia di San Paolo.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla VI Commissione permanente (Finanze).

**Annunzio di interpellanze  
e di interrogazioni.**

Sono state presentate alla Presidenza interpellanze e interrogazioni. Sono pub-

blicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

**Annunzio di risposte scritte  
ad interrogazioni.**

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

**ERRATA CORRIGE**

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 6 maggio 1993, a pagina 3982, prima colonna, righe dalla quarantesima alla quarantaduesima, e seconda colonna, righe dalla sedicesima alla ventesima, deve leggersi, rispettivamente « Coloni: " Norme per la sostituzione federcommissaria nella successione avente ad oggetto beni culturali " (2620) », e non: « Coloni: " Norme per la sostituzione federcommissaria nella successione avente ad oggetto beni culturali " (2620) », come stampato, e « Tassi: " Soppressione dei finanziamenti pubblici alle formazioni politiche ed alle organizzazioni sindacali, nonché alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici " (2625) » e non: « Tassi: " Sospensione dei finanziamenti pubblici alle formazioni politiche ed alle organizzazioni sindacali, nonché alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici " (2625) », come stampato.